

Comitato Regionale Lombardia

Via G.B.Piranesi 46
20137 Milano

Settore

Tel. +39 027002091

cortesportiva@lombardia.fip.it

www.fip.it/lombardia

**SENTENZA SU RICORSO N. 23 ANNO SPORTIVO 2023 /2024
PROPOSTO DALLA A.S.D. BASKET ROVELLO AVVERSO IL
PROVVEDIMENTO DI CUI AL COMUNICATO UFFICIALE N. 3477 DEL
29.04.2024 DEL GIUDICE SPORTIVO REGIONALE N. 923.**

visto il reclamo proposto dalla A.S.D. BASKET ROVELLO avverso il provvedimento di cui al Comunicato Ufficiale N. 3477 De 29.04.2024 del Giudice Sportivo Regionale N. 923 con cui tra l'altro sono state comminate le seguenti sanzioni:

PAOLO RONCHETTI squalifica del tesserato per 2 gare per comportamento minaccioso, intimidatorio e/o violento a livello di tentativo nei confronti di altri tesserati per fatti non attinenti al gioco [art. 33,3/1c RG]

La reclamante, con comunicazione del 30 aprile 2024, proponeva reclamo con urgenza contenente un video nonché un link che dava accesso ad altro video.

La Corte di Appello Lombardia Basket, stante il reclamo di urgenza, fissava l'udienza per il giorno 3 maggio 2024 ore 12,45.

In tale udienza compariva personalmente il Presidente della Reclamante, sig. Giancarlo Basilico, che si riportava ai motivi dell'impugnazione e chiedeva l'acquisizione dei due distinti filmati allegati al ricorso.

La Corte si è riservata di decidere e, successivamente, a scioglimento della riserva, osserva quanto segue.

Preliminarmente, per ciò che concerne le immagini televisive (i video) prodotte dalla Reclamante, la Corte dichiara l'inammissibilità di tali immagini quale mezzo di prova.

Infatti, l'art. 83 al comma 1 del Regolamento di Giustizia così statuisce:

“Gli Organi di giustizia hanno la facoltà di utilizzare, tra i mezzi di prova, le immagini televisive, qualora esse offrano piena garanzia tecnica e documentale, esclusivamente per i provvedimenti di squalifica, di inibizione o di radiazione, nei casi in cui si assuma che il tesserato indicato nei documenti ufficiali sia persona diversa dall’autore dell’infrazione”.

*Il secondo comma dell’art. 83 RG sancisce **l’utilizzabilità dei video per atti di violenza posti in essere da tesserati a gioco fermo, o estranei all’azione non rilevati da arbitri, dagli ufficiali di campo, su deferimento della Procura Federale.***

Nel caso di specie, non vertendo in un’ipotesi di sostituzione di persone (art. 83 1° comma), le immagini televisive non sono utilizzabili dalla Corte; parimente inutilizzabile risulta essere il video visto e considerato che non si rientra neanche nella fattispecie di cui al 2° comma dell’art. 83 RG, posto che l’atto di violenza è stato rilevato dagli arbitri e che non vi è stato alcun deferimento della Procura Federale. Nel merito, la Corte ha disposto un supplemento istruttorio e ha sentito a chiarimenti entrambi gli arbitri. I direttori di gara hanno entrambi confermato che il tentativo di rissa è stato innescato e poi principalmente continuato dal giocatore della squadra avversaria (Expo Inox Now Vigevano) che si è avvicinato al tesserato Paolo Ronchetti spingendolo con forza.

Gli arbitri hanno poi precisato che la rissa non si è consumata solo perché sono prontamente intervenuti altri giocatori di entrambe le squadre che si sono frapposti fra i due contendenti.

Tutto ciò premesso la Corte di Appello, ritenuto che il tentativo di rissa è stato innescato e prevalentemente provocato dal tesserato della Expo Inox Now Vigevano, alla luce del supplemento istruttorio effettuato, ritiene equo e corretto, ridurre la squalifica del tesserato Paolo Ronchetti da 2 (due) ad 1 (una) gara.

Il reclamo, quindi, è parzialmente accolto nei termini sopra indicati.

P.Q.M.

In parziale accoglimento del reclamo, riduce da 2 (due) a 1 (una) giornata la squalifica del tesserato Paolo Ronchetti, conferma nel resto il provvedimento emesso dal Giudice Sportivo di I° grado.

Dispone, altresì, l’incameramento del 50% del contributo disponendo la restituzione del restante 50% a favore della società reclamante.

La Corte Sportiva di Appello della Lombardia.